

- [Home](#)
- [Registrati](#)
- [Cenni Storici](#)
- [Chiese e Monumenti](#)
- [Bellezze Paesaggistiche](#)
- [Viaggio Gastronomico](#)
- [Amantea e lo sport](#)
- [Raggiungi Amantea](#)
- [Cultura e Tradizione](#)
- [Il Mistero di Temesa](#)
- [Galleria Immagini](#)
- [Apriamo gli Occhi](#)
- [TeleVideo RAI](#)
- [Scrivi ad Amantea.Net](#)
- [Video Amantea](#)
- [Sala Giochi](#)
- [Chat](#)
- [Iscriviti alla Newsletter](#)
- [Links](#)

[La Radio di Amantea](#)



[Contatore](#)

ShinyStat™
P. viste tot 2045047
Online 5

Home [►](#) News Amantea [►](#) Critiche e Proposte [►](#) **Incredibile ! Il Consiglio regionale calabrese cambia anche le leggi dello Stato.**

Oggi hai già votato per questo sondaggio!

Incredibile ! Il Consiglio regionale calabrese cambia anche le leggi dello Stato.

Valutazione Utente: / 1

Peggior Miglior [VALUTAZIONE](#)

Scritto da Giuseppe Marchese Staff Amantea Net
venerdì, 27 marzo 2009 14:53



E' avvenuto con la proposta di modifica ed integrazione della legge 30 del 2001 contenente " Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati" e licenziata dal Consiglio regionale il 12 marzo scorso con una trattazione molto approssimativa.

Infatti, il nuovo articolo 7 nel suo comma 3 stabilisce che "La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale". Viene così meno quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto legislativo 114 del 1998 che prevede la sola comunicazione con il famoso modello COM. Probabilmente siamo la unica regione in Italia. E come se non bastasse lo stesso articolo nel suo comma 3 dispone che la autorizzazione " viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo art. 12".

E' incredibile la disattenzione del consiglio regionale e dei tecnici che lo supportano.

Che si tratti di un assurdo lo si rileva dalla stessa lettura del comma 5 del medesimo articolo il quale infatti dispone che "è consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine ed all'uopo demanda all'ispettorato Micologico competente per territorio di effettuare verifiche a sondaggio, sulle partite poste in commercio. Ma allora perché un commerciante dovrebbe andare a fare gli esami presso la commissione istituita presso gli Ispettorati Micologici se la commestibilità dei funghi è assentibile alle autorità straniere ed i controlli si appartengono allo Stato?

Ed ancora, ma non dispone il comma 4 del citato articolo 7 che la vendita dei funghi epigei freschi e conservati è assentita "solo" previo rilascio da parte dell'ispettorato micologico territorialmente competente di un apposito certificato di commestibilità, dal quale risulta anche la generalità e la residenza del venditore, la specie e la quantità posta in vendita, e la data di scadenza del prodotto correttamente conservato?.

Non solo, ma la vendita dei funghi epigei freschi è assentita ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 a condizione che essi siano suddivisi per specie, abbiano la indicazione della provenienza, siano contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione, siano disposti in singolo strato e non pressati, siano integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie, siano freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti. Non solo, ma la legge dispone che i funghi possano essere venduti solo nei negozi ed in apposite aree (come i mercati) individuati dai comuni e mai in forme itineranti.

Francamente, allora, ci sembra che esistano disposizioni eccessive che diventano parossistiche quando si preveda anche la "autorizzazione di commercio" !!Ci sembra che non si "possano" vendere più funghi. Poi, al contrario, notiamo che l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale dispone la sola autorizzazione sanitaria per la lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi. E chi ne assicura la commestibilità?.

[Prossimo >](#)

[\[Indietro \]](#)

Ingresso utenti

Nome Utente

Password

Ricordami

[ENTRA](#)

[Hai perso la password?](#)

Non ci conosciamo? [Iscriviti gratis qui](#)

Previsioni meteo



Amantea

[PREVISIONI](#)

Chi è online

Nessun utente Online